



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Sapri, Comune di Sapri.

Art. 1

Ambito portuale e planimetria

1. Ai fini del presente provvedimento l'ambito portuale del porto di Sapri, Comune di Sapri, (d'ora innanzi, porto) è quello individuato nell'accordo del 26/08/2009, approvato dal decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità n. 124 del 31/08/2009.
2. Lo stralcio planimetrico allegato (d'ora innanzi, planimetria) costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Molo di sopraflutto, banchina di riva, molo di sottoflutto

1. Il tratto del molo di sopraflutto, a partire dalla testata per 128 metri circa, evidenziato in giallo nella planimetria, deve essere lasciato libero sino alla realizzazione delle opere di banchinamento degli scogli.
2. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 1, della lunghezza di 118 metri circa, evidenziato in celeste nella planimetria, è destinato all'ormeggio delle unità da pesca, previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali franchigie.
3. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 2, della lunghezza di 34 metri circa a partire dalla seconda bitta, evidenziato in verde scuro nella planimetria, è destinato all'accosto temporaneo di qualsiasi unità navale che debba scaricare acque di sentina, acque sporche ed oli esausti, per la sola durata di dette operazioni.
4. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 3, della lunghezza di 40 metri circa, evidenziato in verde chiaro nella planimetria, è destinato all'ormeggio delle imbarcazioni di imprese che svolgano attività diverse dal diporto, quali il noleggio e la locazione.
5. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 4, della lunghezza di 60 metri circa, evidenziato in rosa nella planimetria, è destinato al traffico passeggeri.
6. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 5, della lunghezza di 48 metri circa, evidenziato in grigio nella planimetria, è destinato all'attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto.
7. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 6, della lunghezza di 25 metri circa, evidenziato in viola nella planimetria, è destinato all'ormeggio delle unità navali militari, delle forze dell'ordine e di pubblica utilità.
8. Lo scivolo d'alaggio successivo al tratto di banchina di cui al comma 7, evidenziato in azzurro nella planimetria, è destinato al varo ed alaggio, secondo modalità fissate dal successivo art. 3.
9. Il tratto di banchina successivo allo scivolo d'alaggio di cui al comma 8, della lunghezza di 80 metri circa, evidenziato in marrone nella planimetria, è destinato all'ormeggio delle unità da diporto prevalentemente in transito. Nelle more del rilascio del provvedimento di concessione demaniale marittima, detto tratto di banchina è utilizzato dalle unità da diporto in transito autorizzate dall'Ufficio locale marittimo di Sapri, previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali franchigie.

10. Il tratto di banchina compreso tra quello di cui al comma 9 e la testata del molo di sottoflutto, della lunghezza di 290 metri circa, evidenziato in grigio nella planimetria, è destinato all'attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto.
11. L'area a terra retrostante lo scivolo di varo ed alaggio, delle dimensioni di 1512 metri quadri circa, evidenziata con tratteggio nero nella planimetria, nelle more del rilascio di idonea concessione demaniale marittima per l'esercizio di attività cantieristica, manutentiva e di varo ed alaggio è destinata ad attività tecniche di piccola ed ordinaria manutenzione di natanti e imbarcazioni.
12. L'area retrostante il tratto di banchina di cui al comma 4, delle dimensioni di 1020 metri quadri circa, evidenziata con tratteggio rosso nella planimetria, è destinato, previo rilascio di concessione demaniale marittima, a parcheggio pubblico per autoveicoli e motoveicoli.
13. Sulle aree demaniali marittime poste sulla Banchina bassa e Banchina alta è comunque possibile allocare, previa concessione demaniale marittima, strutture di facile rimozione e di contenute dimensioni, per finalità serventi, complementari o indispensabili rispetto ad altra attività di impresa legittimamente esercitata ai sensi del presente decreto. Dette strutture saranno prioritariamente allocate sull'area di cui al comma 12, ferma restando la principale destinazione a parcheggio, e nelle more della conclusione degli edifici portuali destinati a servizi.

Art. 3

Attività nel porto di Sapri.

1. L'ormeggio e la sosta di unità navali sono consentiti esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento e, se non in aree oggetto di concessione demaniale marittima, devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità marittima, previa adozione di apposita ordinanza ai sensi degli artt. 50 Cod. Nav., e artt. 38, 39 e 59 Reg. Cod. Nav., contenente indicazioni in merito a tipologia, caratteristiche e pescaggio delle unità, modalità, tempi ed eventuali franchigie, nonché ipotesi di deroga per circostanze eccezionali.
2. Lo sbarco dei prodotti del pescato e dei mitili è consentito esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 9 del 24/02/2011, pubblicato sul BURC n. 14 del 28/02/2011, e ss. mm. e ii, e secondo le modalità disciplinate dal decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria–Settore Veterinario n. 12 del 11/03/2011 e ss. mm. e ii.
3. Le attività di varo ed alaggio, nonché quelle di piccola ed ordinaria manutenzione di natanti e imbarcazioni, sono consentite esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente decreto, su autorizzazione e previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'Autorità marittima, disciplinante modalità, tempi ed eventuali tariffe e franchigie. Ove tali aree siano oggetto di concessione demaniale marittima, le modalità di utilizzo sono fissate dal concessionario, previa valutazione da parte della Regione Campania quale ente concedente, e dell'Autorità marittima sugli aspetti tecnico-nautici e di sicurezza.
4. Le attività di carico, scarico e deposito di merci e materiali, comprese le attrezzature utilizzate per la pesca, possono avvenire esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente decreto, su autorizzazione e previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'Autorità marittima, disciplinante modalità, tempi ed eventuali tariffe e franchigie. Ove tali aree siano oggetto di concessione demaniale marittima, le modalità di utilizzo sono fissate dalla Regione Campania quale ente concedente, e dell'Autorità marittima sugli aspetti tecnico-nautici e di sicurezza.
5. Ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. nel porto, compresi gli scali d'alaggio non in concessione, possono essere svolte operazioni nautiche in genere ed ogni altra attività imprenditoriale, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 19, l. n. 241/1990 in tema di segnalazione certificata di inizio attività. La SCIA, in duplice copia in bollo, contenente l'attestazione del possesso dei presupposti, dei requisiti di legge e di eventuali altri elementi preventivamente chiesti dalla P.A., deve essere presentata alla Regione Campania e all'Autorità marittima.
6. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6.

Art. 4

Obblighi dei concessionari

1. I concessionari hanno l'obbligo di osservare il contenuto dei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità della Regione Campania n. 12 del 06/03/2008, pubblicato sul BURC n. 13 del 31/03/2008 e n. 133 del 05/10/2010, pubblicato sul BURC n. 67 del 11/10/2010.
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6, e sono passibili di decadenza, ai sensi dell'art. 47, Cod. Nav.

Art. 5

Divieti

1. Salvo quanto espressamente consentito nel presente provvedimento, nel porto è vietato:
 - a) sostare o ancorare al di fuori delle aree destinate a tale scopo;
 - b) effettuare lavori di manutenzione e di carenaggio o prove di macchina con elica in movimento;
 - c) disperdere in acqua agenti inquinanti e usare detersivi;
 - d) esercitare la balneazione nel bacino portuale, tranne che nelle aree dove ciò sia espressamente consentito;
 - e) occupare con attrezzi da pesca, tender o oggetti vari le banchine, i moli e i pontili, nonché lavare oggetti e veicoli di qualsiasi tipo e dimensione;
 - f) scaricare e vendere prodotti ittici in violazione del decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 9 del 24/02/2011, pubblicato sul BURC n. 14 del 28/02/2011, e ss. mm. e ii, e difformemente dalle modalità disciplinate con decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria–Settore Veterinario n. 12 del 11/03/2011 e ss. mm. e ii.
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6.

Art. 6

Sanzioni

1. Le violazioni del presente provvedimento sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 1161 e 1164 Cod. Nav., salvo che il fatto non costituisca reato o sia contemplato da altra speciale disciplina, compresa quella a tutela dell'ambiente marino.
2. Le occupazioni di aree a terra e a mare con veicoli, unità navali e ogni altra merce, materiale o manufatto, in violazione del presente provvedimento comportano, inoltre, la rimozione forzata a spese dell'interessato, ai sensi dell'art. 54 Cod. Nav. e 1161 Cod. Nav.
3. Per quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento per l'esecuzione, nonché la normativa in materia ambientale, di rifiuti, di diporto, pesca e sicurezza della navigazione.

Art. 7

Entrata in vigore.

1. Il presente provvedimento entra in vigore alla data di pubblicazione sul BURC.
2. A decorrere dalla stessa data è revocato il decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 80 del 16/04/2010, e non trovano più applicazione gli altri decreti regionali ed ordinanze dell'Autorità marittima il cui contenuto sia in contrasto con le presenti disposizioni.

Il Dirigente del Settore

Arch. Massimo Pinto